



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Area II bis

Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

Elezioni amministrative del 5 giugno 2016

Protocollo d'intesa

Si è tenuta in data odierna presso questa Prefettura la riunione per la disciplina della propaganda elettorale per le elezioni indicate in epigrafe.

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario, coadiuvato dal dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale, hanno partecipato:

- 1) i Sindaci e i Commissari straordinari dei comuni interessati alle elezioni amministrative 2016;
- 2) i rappresentanti della Questura, dei Comandi Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato e della Sezione della Polizia Stradale;
- 3) i rappresentanti dei partiti indicati nell'allegato elenco.

*

Tutti i convenuti, per conto delle istituzioni rappresentate, nonché i rappresentanti delle formazioni politiche intervenute, hanno ravvisato la necessità di raggiungere un'intesa, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, che consenta un sereno svolgimento della campagna elettorale, in un clima di indispensabile reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In particolare, le forze politiche partecipanti alle elezioni del 5 giugno 2016 si impegnano a rispettare e far rispettare:

- le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 17) nonché di "riunirsi pacificamente....." (art. 21), attenendosi al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 – come modificata dalla legge 22 febbraio 2000 n. 28 e successive modificazioni – nonché



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Area II bis

Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

delle altre disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956 n. 212 e nella legge 24 aprile 1975, n. 130;

- il divieto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati dalle amministrazioni comunali, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle sui fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 legge n. 212/56) ed a maggior ragione, su "monumenti ed opere d'arte" di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 d.lgs. 42/2004).

Si ricorda al riguardo che l'amministrazione comunale è tenuta – ai sensi delle vigenti disposizioni – a provvedere **alla immediata defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati** per ciascun candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritte ovunque effettuate.

Le spese sostenute dal comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva, nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio, saranno poste a carico dell'esecutore materiale (vds. al riguardo art. 15 – 3^a comma – legge 515/93 ed art. 1, comma 178 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, legge finanziaria 2007).

Si è, altresì, rammentato che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa, radio, tv, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del **committente responsabile** (art. 29 – 3^a comma – legge 81/93 ed art. 3 – 2^a comma – legge 515/93).

Tutte le violazioni alle disposizioni relative alle affissioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge 515/1993).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai rispettivi candidati le principali regole che disciplinano la propaganda elettorale ed, in particolare, che:

1. i manifesti regolarmente affissi negli appositi riquadri non devono essere lacerati, deturpati o coperti (art. 8 legge 212/56 e successive modificazioni);
2. sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate alle liste - art. 3 legge 130/1975;
3. dal 30° giorno precedente la data di consultazione (**6 maggio 2016**) è vietata ogni forma di **propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso** - ivi compresi gli striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi – in luogo pubblico con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì ogni forma di **propaganda luminosa mobile** (art. 4 legge 130/75) e, cioè, quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di **propaganda figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc. che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Area II bis

Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

4. non è consentito il **lancio ed il getto di volantini** di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge 212/1956, come modificato dall'art. 4 della legge 130/1975), ma ne è consentita la distribuzione a mano;
5. **dal 6 maggio 2016 al 3 giugno 2016 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore** (previsto ex art. 18 T.U.L.P.S. n.773/31). Durante detto periodo **l'uso dei mezzi di amplificazione sonora su mezzi mobili** è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75);
6. sino al penultimo giorno prima della votazione (**3 giugno 2016**) sono ammesse solo le seguenti forme di **messaggi politici su quotidiani e periodici**: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, pubblicazioni destinate ad indicare i programmi elettorali (art.7 - commi 1 e 2 - legge n. 28/2000); Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2016 è stato pubblicato il provvedimento in data 13 aprile 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016". Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016 è stata pubblicata la delibera in data 19 aprile 2016 dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016".
7. dal **15^a giorno** antecedente la data delle votazioni (**21 maggio 2016**) sino al termine delle operazioni di votazione (**5 giugno 2016**) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di **sondaggi demoscopici** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8 della legge n. 28/2000);
8. **nel giorno precedente (4 giugno 2016) ed in quello stabilito per le elezioni (5 giugno 2016) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta**, in luogo pubblico o aperto al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali, o altri manifesti di propaganda (art. 9 legge 212/1956). Nei giorni della votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale diretta ed indiretta entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 1 della legge 130/1975;
9. nel periodo di divieto di propaganda elettorale, le parti si impegnano a **non utilizzare alcun mezzo aereo** ai fini della propaganda stessa; la Prefettura interesserà le competenti autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni anche ai fini della sicurezza dei voli.

Vengono, poi, raggiunte le seguenti intese in ordine a :



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Area II bis

Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Ciascun partito, nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati, si impegna a :

- comunicare preventivamente, a meri fini organizzativi, all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Commissariato di P.S./Sindaco quale Ufficiale di Governo, ove manchi il primo), almeno 48 ore prima e non prima di tre giorni, il luogo e l'orario di svolgimento dei comizi; in caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni; sarà lasciato un congruo intervallo (almeno 30 minuti) tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi; analoga comunicazione, per i profili di competenza, sarà fatta ai competenti uffici comunali;
- accettare che i comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al **3 giugno 2016** prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00; per le giornate del **2 e 3 giugno**, ultimi due giorni di campagna elettorale, i comizi sono consentiti fino alle ore 24,00;
- accettare la cessione dello spazio già prenotato, a condizioni di reciprocità, per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali dei partiti o gruppi politici;
- evitare comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati,
- non distribuire o vendere durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche, materiale di propaganda, giornali e volantini e non effettuare raccolta di firme.

L'uso della piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico destinato ai comizi sarà consentito a ciascuno per la durata massima complessiva di sessanta minuti.

Viene ribadito che nessuno dovrà arrecare disturbo ai comizi stessi. Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto con gli avversari politici. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Area II bis

Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate con l'obbligo di darne avviso scritto almeno 24 ore prima alla competente autorità di P.S.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli organi di polizia.

Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

ALTOPARLANTI

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi elettorali e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

GAZEBO

Ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali la distribuzione di volantini o altro materiale, ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture, colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, della legge n. 212/56 e successive modificazioni;



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Area II bis

Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

- all'interno ed all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

STRISCIONI

Le formazioni politiche si impegneranno a non apporre striscioni recanti propaganda elettorale su edifici anche condominiali che ospitano uffici pubblici ed istituzionali.

PROPAGANDA MOBILE

La propaganda mobile non luminosa non potrà essere effettuata in maniera da turbare lo svolgimento dei comizi nonché nel giorno antecedente e in quelli stabiliti per le elezioni.

E' autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei candidati impegnati nella competizione elettorale.

E' vietata, invece, la sosta in piazze o strade del comprensorio cittadino dei suddetti mezzi mobili.

Inoltre, occorre che i rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici si impegnino:

- a. nell'evitare manifestazioni folcloristiche, musicali a carattere politico - quali festivals e feste di partiti - capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche destinate ai comizi per ampi lassi di tempo sì da determinare una monopolizzazione di fatto delle stesse;



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Area II bis

Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

- b. nell'osservare il provvedimento del 10 gennaio 2013 (G.U. n. 11 del 14 gennaio 2013), con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati, i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;
- c. nell'osservare la legge 6 luglio 2012, n.96, che prevede l'obbligo della rendicontazione delle spese sostenute da tutti i candidati (anche non eletti) sindaci e consiglieri comunali nelle elezioni afferenti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, da trasmettere entro tre mesi dalla proclamazione al Presidente del consiglio comunale di appartenenza ed al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Napoli (art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

> 15.000 ab.
Municipalità
Reperibile
SISTO
PREFETTURA LE

Gli intervenuti hanno, infine, concordato sulla necessità di rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi, e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte degli scrutatori e dei rappresentanti di lista e di gruppo degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

O.K.!

Al termine della riunione si raccomanda quanto segue:

- le Forze dell'Ordine intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle società che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali;
- le formazioni politiche e i gruppi politici adotteranno opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate e quanto sopra concordato.

Il presente Protocollo sarà, altresì inviato a tutti i Sindaci e Commissari straordinari dei comuni di questa provincia interessati alle consultazioni elettorali nonché ai partiti e gruppi politici non presenti all'odierna riunione, ai fini della sottoscrizione.

Di quanto innanzi si è redatto il presente protocollo sul cui contenuto gli intervenuti convengono.

Caserta, 6 maggio 2016